



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

STATUTO COMUNALE

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2002 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2015)

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Poteri e funzioni

1. Il Comune di Quarto rappresenta la comunità quartese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' ente autonomo di rilievo costituzionale, titolare di poteri e funzioni proprie che esercita secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico europeo cui l'Italia aderisce.
3. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione, disciplinandone l'organizzazione e lo svolgimento con potestà regolamentare.
4. Lo Statuto, attraverso la formulazione di principi e disposizioni, disciplina le condizioni per lo sviluppo della vita politica, istituzionale, sociale, economico e finanziaria della comunità quartese nel rispetto dei principi di cui al comma 2.
5. Nelle materie di interesse strettamente locale, i principi generali delle leggi statali e regionali trovano applicazione per le parti non disciplinate dal presente Statuto.

6. Il Comune ha ampia potestà regolamentare nelle materie di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal numero 1 al numero 17 con 3 allegati confinante a Nord con i Comuni di Villaricca e Giugliano in Campania, a Sud con i Comuni di Napoli e Marano, ad Est con il Comune di Marano, ad Ovest con i Comuni di Pozzuoli e Giugliano in Campania che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Principi generali

1. Nella sua azione il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionale, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino nella pari opportunità tra uomo e donna. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate; favorisce occasioni di sviluppo del benessere psico-fisico dei suoi cittadini.

Art. 4 - Partecipazione

1. Il Comune promuove il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione.
2. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
3. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative, nell'ambito del territorio comunale.
4. La città di Quarto, quale Comune dell'area flegrea, opera per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e per lo sviluppo integrato dei Campi Flegrei.

CAPO II - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, anche attraverso convenzioni, consorzi, unioni di Comuni e accordi di programma. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

- b)** viabilità, traffico e trasporti;
- c)** tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, promozione dello sport e del tempo libero, con particolare attenzione allo sport dilettantistico, sviluppo e tutela del patrimonio culturale, del costume, degli esercizi e dei mestieri tipici locali, riconosce le società e le associazioni che perseguano tali fini nello spirito dello statuto;
- d)** difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e)** raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f)** servizi per lo sviluppo e la distribuzione commerciale;
- g)** servizi nei settori : sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h)** altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile ;
- i)** polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 6 - Sviluppo Economico

1. Il Comune, attraverso la redazione di un piano del commercio, istituisce, regola e coordina tutte le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
2. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.
3. Apprezza e favorisce la creazione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

4. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione di prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
5. Incentiva forme di tutela e sviluppo del lavoro agricolo al fine di salvaguardarne il livello occupazionale e la garanzia della genuinità dei prodotti naturali da esso derivanti, nonché attua interventi per la protezione della natura.
6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

Art. 7 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune determina attraverso il piano urbanistico territoriale una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione ed eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali. A tal fine assicura la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali e impianti produttivi armonicamente integrati nella componente "natura".
2. Promuove e coordina la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo-commerciale, agricolo, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.
3. Con il regolamento edilizio comunale l'ente, detta la disciplina per l'attuazione del piano urbanistico territoriale, valorizzando le proprie caratteristiche edilizie improntate principalmente alla semplificazione delle procedure nel rispetto della libertà di iniziativa opportunamente guidata e finalizzata alle politiche di cui al presente articolo.

4. In materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni locali riconosciute al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Art. 8 - Sviluppo Sociale

1. Il Comune, nell'assicurare assistenza alle categorie socialmente svantaggiate, promuove un sistema di servizi sociali integrato centrato sulla specificità dei bisogni e sulla pluralità dell'offerta delle prestazioni garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi.

2. Tale sistema si baserà sull'apporto prevalente dell'associazionismo, del terzo settore e dei privati nonché degli utenti dei servizi stessi, oltre che degli enti pubblici.

3. Con appositi atti l'ente disciplinerà l'attuazione del sistema prevedendo altresì forme di valutazione dei servizi offerti.

4. In casi particolari il Comune può erogare prestazioni sociali gratuite o prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi bisognosi.

5. Il Comune promuove e favorisce attività sportive, culturali e ricreative quali strumenti di sviluppo psico-fisico del cittadino. Le funzioni sportive possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società sportive ed enti di promozione sportiva, attraverso la loro attività. A tali fini promuove anche con l'intervento dei privati la creazione e la gestione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad organismi od associazioni di carattere sociale meritevoli di particolare tutela.

CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Partecipazione Popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. La partecipazione popolare è estesa ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio comunale in tutte le forme previste dal presente capo.
4. Il Consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 3 possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente capo.

Art. 10 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presente sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il proprio bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 11 - Accesso delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere

consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 12 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi di pubblica utilità in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale;

5. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 13 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi

dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 14 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione .

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 (dieci) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 15 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e finalizzati a meglio tutelare interessi collettivi, e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale ,trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in

Consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 45 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 16 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere fornita, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni .

Art. 17 - Referendum consultivo

1. Gli elettori possono promuovere referendum popolare perché siano prese in considerazione proposte di provvedimenti amministrativi o proposte di modifica o revoca di atti riguardanti materia di esclusiva competenza locale, fatta eccezione per tutti gli atti a contenuto vincolato.
2. Il referendum non è ammesso in materia di imposte, tasse, corrispettivi, tariffe, per gli atti di nomina e di revoca, per gli atti concernenti il personale dell'Ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale può promuovere con delibera del Consiglio comunale referendum popolare di cui ai precedenti commi .
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali. Non può essere presentata richiesta né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio comunale. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale le procedure referendarie eventualmente in corso devono essere riprese, su richiesta del comitato promotore, entro sei mesi dalla prima

seduta del nuovo Consiglio comunale.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Perché nasca l'obbligo di indire il referendum occorre che esso sia richiesto dal 15% degli elettori del comune;
7. Non si procede allo spoglio delle schede se non partecipa alla votazione referendaria almeno il quaranta per cento degli aventi diritti al voto.
8. Gli organi competenti hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a recepire la volontà espressa attraverso il referendum popolare qualora il quesito referendario sia stato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti.
9. Nel caso in cui il quesito referendario non sia approvato dalla metà più uno dei votanti l'organo competente deve in ogni caso motivare l'eventuale mancata assunzione del risultato referendario, sentito in ogni caso il Consiglio Comunale.
10. Il regolamento comunale, nel rispetto dei criteri esposti, disciplina l'intera materia.

Art. 18 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione intende o deve loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
5. Sono costituiti gli organismi di partecipazione seguenti:

- il Consiglio locale dell'economia e del lavoro;
- la Consulta delle Donne;
- la Consulta per la tutela della salute;
- la Consulta per i problemi giovanili;
- la Consulta per la tutela dell'ambiente
- il Consiglio dell'Agricoltura
- la Consulta per infanti e disabili.
- il Consiglio comunale dei ragazzi delle scuole medie inferiori di Quarto
- Consulta sulla legalità e sulla lotta alla criminalità organizzata
- Consulta degli extracomunitari
- Consulta sulla pianificazione del territorio

6. Le funzioni e le modalità di costituzione ed operative degli elencati organismi sono previste da apposito regolamento, e sono svolte sempre a titolo gratuito quando richiesto dal Comune.

I consigli dell'agricoltura e dell'economia e del lavoro sono abilitati a fornire consulenze e/o perizie tecniche ufficiali a enti o a privati per questioni attinenti la problematica di competenza. A tal fine il regolamento ne prevede la composizione con idonei tecnici e rappresentanti delle categorie interessate, legalmente riconosciute.

Art. 19 - Il difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, con elezione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La sua istituzione prevede compiti di garanzia, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione comunale.

2. Può candidarsi qualunque elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Quarto, che abbia i requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e che

comunque sia in possesso di titolo di studio (laureato o diplomato) e che abbia comprovata esperienza amministrativa per preparazione, esperienza e ruolo sociale, presentati in un curriculum valutato dal Consiglio Comunale, dia la più ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza amministrativa.

3. Il difensore civico rimane in carica per la durata dello stesso Consiglio comunale che lo ha eletto, ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio; conseguentemente, nell'accettare la nomina, deve impegnarsi per iscritto a non candidarsi nelle elezioni comunali che seguono la cessazione del suo incarico. E' rieleggibile una sola volta.

4. Può essere sfiduciato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, quando lo proponga la Giunta comunale od un terzo dei consiglieri. La revoca deve essere deliberata con le medesime regole, procedure e maggioranze previste per la nomina.

5. Le dimissioni del difensore civico devono essere accettate dal Consiglio comunale; fino all'accettazione del Consiglio comunale le dimissioni del difensore civico non sono opponibili all'Amministrazione comunale.

6. Non può essere difensore civico: chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; i dipendenti del comune anche se in aspettativa; gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti, aziende e i loro dirigenti che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa contributi o sovvenzioni; chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale; chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del comune, con il segretario comunale o con funzionari dell'ente con incarichi di responsabilità.

7. Il Difensore civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società di servizi pubblici, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
8. Può chiedere, senza il limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento: può convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento.
9. E' tenuto al segreto d'ufficio e al rispetto della riservatezza altrui.
10. Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta indicando le carenze, le disfunzioni, gli abusi e i ritardi riscontrati e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
11. La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale.
12. Il difensore civico può chiedere alle commissioni consiliari di riferire periodicamente o in presenza di particolari circostanze.
13. Il difensore civico svolge, altresì, funzioni di controllo giuridico-amministrativo nei confronti del Consiglio comunale, della Giunta, delle Commissioni consiliari, relativamente alla verifica del regolare svolgimento delle stesse, e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai principi generali della Costituzione e della legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali.
14. Tale controllo è effettuato sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sulle determinazioni dei responsabili entro dieci giorni dalla pubblicazione degli atti all'albo pretorio del Comune. Entro tale termine, il difensore civico, se rileva delle irregolarità, chiede con atto motivato al Consiglio o alla Giunta o al responsabile chiarimenti sull'atto. Se il Consiglio o la Giunta riapprovano l'atto a maggioranza assoluta, l'atto si intende

approvato.

15. Se il responsabile non provvede, il difensore civico nei successivi cinque giorni provvede con annullamento dell'atto.

16. Se nel termine previsto, il difensore civico non chiede chiarimenti, l'atto si intende approvato.

17. Un apposito regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, l'intera materia.

CAPO IV - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 20 - Gli Organi del Comune

1. Sono Organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è Organo di collaborazione del Sindaco, con funzioni esecutive, che opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i consiglieri con voto segreto e diretto del Consiglio comunale; è organo competente a convocare e presiedere il Consiglio comunale secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del regolamento.

6. Ogni organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art.21 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. Determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne adotta gli atti fondamentali, delibera i programmi e le loro variazioni. Tali provvedimenti costituiscono il fondamento dell'azione amministrativa del Comune.

4. La prima seduta del Consiglio comunale, dopo la proclamazione degli eletti, ha il compito di:

- effettuare la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
- eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
- costituire i Gruppi Consiliari;
- ricevere le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice-Sindaco.

4 bis. L'elezione del Presidente del Consiglio non è obbligatoria nella prima seduta.

5. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui è stabilita la seduta segreta.

7. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie che possono svolgersi anche in più sedute, e in seduta straordinaria ed urgente per adempimenti improcastinabili in relazione a questioni sopravvenute.

8. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio e notificato ai consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute straordinarie d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima.

9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni

quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

10. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.

11. Per la validità delle riunioni è necessario nella prima seduta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre per la seconda è sufficiente quella di un terzo.

12. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto o il regolamento comunale non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

13. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono votate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano maggioranze diverse.

14. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario generale che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto il Consiglio e sono approvati dal Consiglio medesimo in una seduta successiva.

15. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale è approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il regolamento è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso disciplina l'intera materia e, in particolare, la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento dello stesso Consiglio Comunale e di quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 22 - Le circoscrizioni

1. L'istituzione delle circoscrizioni avverrà secondo l'obbligatorietà della legge ovvero con il superamento dei 50.000 abitanti.

Art. 23

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali e circoscrizionali

1. Nei Consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1[^] comma precedente.

Art. 24 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.

2. Egli ha le funzioni seguenti:

convoca, presiede e dirige le attività del Consiglio comunale ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; coordina, d'intesa con i capigruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale.

ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;

riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono far parte del gruppo misto;

sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale e ne vigila l'esecuzione e

l'attuazione ;

garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;

verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri. convoca i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

2 bis. Il Consiglio Comunale è convocato dal consigliere anziano per l'elezione del presidente entro trenta giorni dalla prima seduta.

3. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale, in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all'ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.

4. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto nella prima adunanza del Consiglio, con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei voti validi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il consigliere anziano convocherà entro 20 giorni il Consiglio perché elegga il suo Presidente con la maggioranza assoluta dei voti validi dei consiglieri assegnati. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto a favore di un candidato.

5. Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto, considerando l'atto deliberativo di esecutività immediata.

6. Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo i casi di dimissione o di sostituzione a seguito di mozione di sfiducia firmata da un terzo dei consiglieri assegnati e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Nei casi previsti dal comma precedente si procederà alla nomina con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.

8. Il Presidente del consiglio riceve, per le sue attività, un trattamento economico pari a quello previsto per gli assessori.

Art. 25 - Sostituzione del Presidente

1. In caso di assenza del presidente del consiglio, il consigliere anziano ne fa le veci.

Art. 26 - I diritti ed i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto:

- di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione;

- di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa o che controlla. Il consigliere comunale non è tenuto a indicare le ragioni di una sua richiesta, conseguentemente sia il sindaco che l'assessore competente e sia i funzionari non possono richiedere le motivazioni. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

2. Le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposta al Consiglio per l'esame, la discussione e le determinazioni.

3. I consiglieri comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Il consigliere comunale può chiedere che, in sostituzione del gettone di presenza, gli sia conferita una indennità di funzione, ripartita mensilmente, non superiore ad un ventinovesimo dell'ammontare della spesa totale per gettoni di presenza dei consiglieri comunali riferita alla media del biennio precedente, esclusi eventuali commissariamenti. In sede di prima applicazione dello statuto detta indennità è incrementata del trenta per cento. Nel caso di ingiustificata assenza alle sedute degli organi collegiali, all'indennità viene applicata una detrazione pari all'importo del gettone per ogni assenza. Gli importi e le modalità dei predetti conferimenti sono stabiliti ai sensi

delle leggi in vigore.

Art. 27 - Il Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che, dopo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, abbia riportato il massimo dei voti validi, sommando quelli di preferenza e quelli di lista.
2. A parità di voti validi tra più eletti, in seno al Consiglio comunale, prevale il più anziano di età.
3. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio comunale deve essere tenuto entro e non oltre i successivi 10 giorni. Il primo Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.
4. Il consigliere anziano sostituisce gratuitamente il presidente del consiglio in caso di assenza.

Art 28 - Le commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno; in esse deve essere garantita la partecipazione della maggioranza e della minoranza, intese come due distinte entità così come sancito dal responso elettorale; conseguentemente il criterio proporzionale che disciplina la formazione delle commissioni prescinde dalla appartenenza dei consiglieri ai singoli gruppi.
2. Le Commissioni sono ordinarie o speciali.
3. Sono Commissioni ordinarie quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessori. Le commissioni ordinarie svolgono attività istruttoria e consultiva per tutti gli atti di competenza del Consiglio, salvo che per le proposte dichiarate, con motivazione, urgenti dalla Giunta; l'istruttoria delle pratiche che devono essere discusse in Consiglio deve essere completata nei trenta giorni successivi all'inoltro delle medesime alla commissione. Spetta al Presidente del Consiglio comunale il compito di inoltrare le

pratiche alle commissioni competenti.

4. Esse esprimono pareri su richiesta degli organi del Comune. Tali pareri devono essere resi entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
5. Le singole commissioni hanno facoltà di iniziativa e di proposta su tutte le competenze del Consiglio comunale.
6. Le commissioni ordinarie sono elette dal Consiglio comunale in unica votazione; ogni consigliere esprime un unico voto.
7. Le Commissioni ordinarie sono presiedute da un membro della stessa commissione eletto a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla stessa in base al regolamento. Il presidente della commissione dura in carica quanto il Consiglio e può essere revocato, con motivazione, con le stesse procedure di elezione.
8. Le commissioni speciali sono costituite dal Consiglio comunale in relazione a specifiche problematiche; esse sono presiedute, così come quelle di garanzie o di controllo, da un consigliere di minoranza.
9. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Ogni singolo consigliere ha il diritto di partecipare istituzionalmente almeno ad una commissione.
10. Sono fatte salve le Commissioni speciali e tecniche previste per legge.

Art. 29 - I gruppi consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio comunale sono istituiti i gruppi consiliari in ragione delle liste presentate per il Consiglio neo eletto nei modi e con i criteri fissati dallo Statuto e dettagliati dal regolamento. Il consigliere che dichiara la propria dissociazione dalla lista nella quale è stato eletto e che non confluisce in altra lista già rappresentata in Consiglio comunale, è iscritto di diritto al gruppo misto.
2. Nel gruppo misto possono essere costituite componenti che esprimono diversi e distinti

orientamenti politici; a ciascuna componente è consentito di esprimere il proprio orientamento sulle questioni discusse in consiglio comunale .Il gruppo misto nomina un solo capo gruppo.

3. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo. E' validamente costituita qualunque sia il numero dei consiglieri comunali presenti, purchè regolarmente convocata.

4. La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta di un Capogruppo, per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.

5. La Conferenza dei Capigruppo a tutti gli effetti di legge e del regolamento, è considerata la prima Commissione Consiliare.

Art. 30 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di Assessori che sono nominati dal Sindaco anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il Sindaco non può nominare più di otto assessori. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di altri organi istituzionali o dei funzionari. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente statuto.

2. In particolare la Giunta approva i progetti preliminari e i progetti definitivi delle opere pubbliche e degli interventi comunque previsti dalla relazione revisionale e programmatica; l'erogazione di contributi nei casi straordinari disciplinati dall'apposito regolamento; l'affidamento degli incarichi professionali di qualunque genere; i regolamenti comunali di esecuzione di atti o piani fondamentali già approvati dal

Consiglio Comunale; ogni atto o decisione in materia di personale salvo quanto previsto dal presente statuto.

3. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco, dà attuazione agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

5. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.

6. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Revisori dei conti del Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.

7. Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza, delegate dal Sindaco con l'atto di nomina, ad un settore dell'Amministrazione, al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi comunali; hanno il compito di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.

8. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse.

9. L'Assessore partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, e alle adunanze del Consiglio comunale, con funzioni di relazione e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

10. La partecipazione dell'Assessore alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

11. Assume la funzione di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età tra quelli nominati

all'atto dell'elezione della giunta in carica.

12. Gli assessori hanno diritto ad una indennità di funzione ai sensi di legge.

Art. 31 - La nomina della Giunta

1. Il Sindaco eletto, nella 1^a seduta consiliare, subito dopo la proclamazione degli eletti, comunica la composizione della Giunta da egli nominata, e sceglie il Vice-Sindaco.

2. Egli può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti secondo quanto previsto per la surroga.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed istituzioni.

Art. 32 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, ha la direzione unitaria politico-amministrativa dell'Ente ed espleta funzione di coordinamento sull'attività degli Organi collegiali.

2. Il Sindaco, in caso di necessità, avoca a sé l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli Assessori. Può avocare, altresì, gli atti di competenza dei funzionari per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

3. Il Sindaco nella prima seduta consiliare, presta al consiglio il giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare lealmente la Costituzione.

4. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da

realizzare nel corso del mandato.

5. Entro e non oltre i successivi 30 giorni deve essere riconvocato il Consiglio comunale perché possa proporre proprie osservazioni o comunque meglio definire le linee programmatiche presentate dal Sindaco e dagli Assessori.

6. Con cadenza quadrimestrale, a partire dal Consiglio comunale di cui al precedente comma, deve essere convocato il Consiglio comunale affinché possa partecipare alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica delle linee programmatiche del Sindaco e della Giunta.

7. Il Sindaco inoltre:

ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente e la rappresentanza legale potendo stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta,

nomina i responsabili dei servizi e dei settori e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non provveda a nomina esterna ;

provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale - dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tali nomine o designazioni devono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, altrimenti provvede il difensore civico.

fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni;

convoca i comizi per i referendum consultivi ;

ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi, informazioni ed atti, anche

riservati: può disporre l'acquisizione di atti, documenti, ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

promuove, anche tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di Giunta e trasmette al Presidente del Consiglio comunale gli argomenti che la Giunta intende inserire all'ordine del giorno;

può chiedere al Presidente del Consiglio comunale la convocazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

convoca e presiede la Giunta per l'esame delle proposte che pervengono dagli uffici e servizi dell'Ente;

ha attribuzioni, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio ;

riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Collegio dei Revisori indirizzate al Consiglio comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità;

sceglie il Vice-Sindaco tra gli Assessori in carica nominandolo con atto monocratico; con atto analogo lo può revocare. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di vacanza, assenza o impedimento.

8. Il Sindaco ha diritto a un'indennità di funzione nella misura prevista dalla legge.

Art. 33 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni società aziende o comunque

organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune o ai quali il Comune partecipa in qualsiasi forma.

Art.34 - Pari opportunità negli organi

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alle pari opportunità garantendo - ove possibile - la presenza femminile in Giunta, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

Art. 34 bis - Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati a consiglieri comunali e a sindaco debbono dichiarare preventivamente e successivamente fare rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale propria e di quella delle rispettive liste. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico - entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale - il rendiconto della spesa dei candidati e delle liste.

CAPO V - UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 35 - Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in Uffici, Servizi e Settori secondo le disposizioni del Regolamento.

Art.36 - Organizzazione e strutturazione degli uffici

1. L'attività del Comune si svolge per obiettivi, informandosi ai seguenti principi:

- a) programmazione, che consiste nell'organizzazione del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico-sociali, dando corpo ad un'amministrazione per progetti;
- b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;

- c) scomposizione e riaggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti secondo il principio di rapportare la struttura alle funzioni;
 - d) decentramento e partecipazione;
 - e) efficienza e trasparenza nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per l'imparzialità nell'azione amministrativa.
 - f) Separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo spettante agli organi politici e funzione di gestione amministrativa spettante ai funzionari apicali.
 - g) Esercizio della funzione di gestione amministrativa in osservanza degli indirizzi emanati dal consiglio ed in attuazione delle direttive del sindaco, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione e nel rispetto dei principi del presente statuto.
 - h) Accesso all'impiego e avanzamento in carriera di tutto il personale secondo metodologie di selezione e valutazione che premiano le capacità professionali.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura sulla base dei principi innanzi enunciati, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento provvede all'organizzazione strutturale delle funzioni, aree ed attività amministrative dell'Ente anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina, tra l'altro:
- a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio secondo procedure selettive che assicurino la migliore professionalità nei rispetti dei principi di trasparenza, imparzialità e

pari opportunità, prevedendo un parziale accesso dall'esterno e valutazioni ad opera di tecnici esperti.

d) i diritti ed i doveri dei dipendenti e le sanzioni;

5. La funzione di direzione è svolta nell'osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune.

Art. 37 - Principi e criteri di gestione

Il Segretario comunale, il Direttore Generale, ed i funzionari apicali dipendono funzionalmente dal Sindaco.

La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o comportanti l'assolvimento di compiti per cui si richieda alta specializzazione può avvenire anche mediante contratti di diritto pubblico o di diritto privato, a tempo indeterminato o a termine; nell'apposito regolamento sono stabiliti i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni nonché le collaborazioni esterne e la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori.

Art. 38 - Attribuzione gestionali

1. Ai funzionari apicali secondo l'apposita disciplina regolamentare, compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna e che non siano espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad organi elettivi.

2. Tale attività comporta:

a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi elettivi;

b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;

c) l'ordinazione di beni, servizi e lavori necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale;

- d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - f) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale che siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - g) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
 - h) le determinazioni a contrattare e le relative procedure;
 - i) ogni altro compito attribuito dalle normative e dalle declaratorie degli accordi di lavoro alle posizioni apicali.
3. La responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, compete al funzionario nominato quale responsabile per la produzione degli atti.
4. I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 39 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale.

Art. 40 - Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare che svolge le seguenti funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco :
 - a) Collabora con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - c) Esprime il parere di cui all'art.48, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - d) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;

- e) Roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
 - f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - g) Svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco;
 - h) Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni consiliari con funzioni consultive.
 - i) Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori.
2. Il Segretario Generale ha autonomia di iniziativa e risponde dei risultati al Sindaco.

Art. 41 - Vice Segretario

1. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la figura del vice segretario, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento ed in caso di vacanza temporanea dell'ufficio.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e di sostituzione da parte del vice segretario, nonché i compiti specifici.

CAPO VI - SERVIZI

Art. 42 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico, civile e sociale.
2. Le forme organizzatorie per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di fondazioni, a mezzo di società di capitali a capitale pubblico maggioritario o minoritario o a mezzo qualsiasi altra forma giuridicamente valida.

3. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio comunale, che vi procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di un'analitica valutazione della natura del servizio, dell'effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, dell'economicità e convenienza della gestione e di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.

4. Nel ricorso alla società per azioni il Comune valuterà la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art. 43 - Gestione in economia e concessione a terzi

1. L'esercizio dei servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.

2. Il Consiglio comunale decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.

3. La gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero dell'esclusività dell'affidatario.

4. Alla forma di concessione a terzi deve, di preferenza, farsi ricorso, quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione.

Art. 44 - Istituzione

1. Quando la gestione riguardi servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma abbisognino di autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire un'istituzione.

2. Con il medesimo atto il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
4. Il regolamento dell'istituzione, deliberato dal Consiglio comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.
5. L'Istituzione è dotata di un proprio inventario di beni distinto da quello del Comune.
4. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.
5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.
8. Il presidente dell'istituzione e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed avere comprovata esperienza e professionalità di amministrazione.
9. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.
10. Il direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintende alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi.

11. Al direttore e al personale delle istituzioni si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.

12. L'ufficio di direttore dell'istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 45 - Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quella di consigliere ed assessore comunale.

3. Il regolamento disciplina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal regolamento.

5. Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'istituzione, presiede il Consiglio di amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.

Art. 46 - Azienda Speciale – Organi

1. Per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere costituita un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto.

2. Lo statuto dell'azienda speciale è deliberato dal Consiglio comunale. I regolamenti interni per la disciplina dei servizi sono approvati dal consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati tra i cittadini aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e dotati di comprovata professionalità nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici.
4. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio comunale.
5. Il presidente è eletto dal CdA nel suo seno.
6. Il direttore è nominato dalla Giunta Comunale ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

Art. 47 - Società di capitali

1. Nel caso di società di capitali il Comune ha diritto di nominare tre componenti del consiglio di amministrazione che saranno nominati tra soggetti che non rivestono cariche pubbliche locali ed aventi i requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di sindaco, due in rappresentanza della maggioranza ed uno dell'opposizione così come definiti dall'art. 28.
2. Essi restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Sono nominati e possono essere revocati dal sindaco in qualsiasi momento con atto motivato.
3. Le società di capitali sono soggette alla disciplina del Codice Civile e dell'atto costitutivo ivi compresa la facoltà di cui agli articoli 2458 e 2459 c.c.

CAPO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 - Bilancio e Programmazione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dai regolamenti delle entrate secondo i principi del presente Statuto ed i principi generali delle leggi in materia di finanza pubblica e tributaria.
2. Il bilancio di previsione annuale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali atti sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Nei casi di provvedimenti del Consiglio o della Giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria.
5. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.
6. Il bilancio preventivo, con gli allegati, e il conto consuntivo, con la relazione illustrativa della Giunta, sono a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
7. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere ed ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.

Art. 49 - Patrimonio

1. Il Comune deve sempre tendere al miglior utilizzo del suo patrimonio nell'interesse della collettività privilegiando all'uopo l'intervento dei privati nella gestione in modo da ottimizzare le strutture senza costi per l'ente.
2. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali, questi ultimi anche con vincolo di indisponibilità.

3. Il Comune tiene l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.
4. L'obbligo di inventario comprende anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
5. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei beni demaniali; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
6. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza e di efficienza, l'inventariazione e l'amministrazione dei beni comunali, può essere affidata a privati.
7. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello delle altre istituzioni e da quello del Comune.
8. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all'attestazione della sua veridicità.

Art. 50 - Entrate del Comune

1. Le entrate del Comune sono costituite:
 - a) da entrate proprie, tributarie e patrimoniali;
 - b) da addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) da trasferimenti erariali e regionali;
 - d) da corrispettivi per servizi forniti all'utenza;
 - e) da risorse per investimenti;
 - f) da altre entrate proprie;
 - g) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nei regolamenti comunali;
 - h) da eventuali contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. In materia fiscale, il regolamento delle entrate attua tutti i principi previsti dallo statuto del contribuente.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti possono essere determinati secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Art. 51 - Controlli dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune di Quarto persegue i fini determinati dal presente Statuto e dalla legge nelle materie ad essa riservate, ed è retta da criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza.

A tal fine l'ente è dotato dei seguenti meccanismi di controllo:

- a) il controllo di conformità dell'azione amministrativa ai principi generali della Costituzione, della legge, allo Statuto e ai regolamenti comunali è effettuato dal difensore civico ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
- b) Il controllo di regolarità contabile e finanziaria degli atti contabili dell'ente, come individuati dal regolamento di contabilità, e sulla virtuosità della sua gestione è effettuato dal Collegio dei revisori del conti.
- c) La valutazione della produttività del personale è effettuata dal collegio di valutazione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro.
- d) Il compito di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa è svolto dal difensore civico, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 52 - Contratti

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale di preferenza della procedura dei pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, ovvero nei termini espressamente previsti nel presente Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto per la parte non incompatibile con esso e con le norme vigenti.

Art. 54 - Rinvii

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle leggi statali e regionali che disciplinano la singola materia.
2. Per quelle materie non disciplinate dallo Stato o dalla Regione né dal presente Statuto, il Consiglio Comunale ha facoltà di disciplina con propri atti che restano in vigore se non incompatibili con la normativa statale o regionale sopravvenuta.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Art. 55 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale, con le procedure di Legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione, totale o parziale, dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, a meno che non si tratti di mero adeguamento a norme di legge subentrate in tale periodo.

5. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

6. Le norme dello Statuto si interpretano secondo le disposizioni dell'art. 12 premesse alle leggi del codice civile. E' fatto divieto di interpretare le norme dello Statuto in base agli articoli 1362, 1371 del c.c..

Art. 56

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. E' pubblicato altresì sul Bollettino Ufficiale della regione e, a cura del ministero dell'Interno, nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il precedente Statuto e si intendono abrogate tutte quelle disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Statuto.